


*Costituzione della
Repubblica di
Lumenaria*



Indice

TITOLO I - Principi fondamentali.....	4
TITOLO II – Diritti e doveri del cittadino.....	5
TITOLO III - Ordinamento della Repubblica.....	6
Sezione I – Presidente della Repubblica.....	6
Sezione II – Senato della Repubblica.....	8
Sezione III – Governo.....	9
Sezione IV – Magistratura.....	9
Sezione V – Procedimento legislativo.....	10
TITOLO IV - Garanzie Costituzionali.....	1
TITOLO V - Simboli dello Stato.....	12

TITOLO I - Principi fondamentali

Articolo 1

Lumenaria è una micronazione libera, indipendente e sovrana nella misura della sua extraterritorialità e virtualità. Essa costituita e informata all'ordinamento repubblicano, nello spirito di unione dei popoli della Leonidia.

La sovranità appartiene alla comunità, nelle forme stabilite dalla legge.

L'obiettivo ultimo della micronazione è il miglioramento dell'individuo, perseguito per mezzo dell'integrazione sociale, dell'accoglienza e della formazione integrale.

Articolo 2

La continuità e la conservazione della comunità è valore assoluto e imprescrittibile. A ciascun cittadino è richiesto l'adempimento dei doveri di solidarietà politica e sociale nei confronti dei membri della comunità e della micronazione.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno diritto ad un eguale trattamento dinanzi alla legge, senza distinzione alcuna. La legge non può che disporre, a parità di condizioni, trattamenti uguali per ciascun cittadino.

Articolo 4

In ciascuna votazione popolare, il suffragio è sempre universale, libero e segreto. La legge determina i casi e i modi di espressione del diritto di voto.

Ogni cittadino, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, è eleggibile a qualunque carica pubblica.

Articolo 5

Ogni individuo iscritto in appositi registri e nel pieno rispetto degli ulteriori requisiti stabiliti dalla legge è cittadino lumenarense.

Tutti i cittadini, salvo le limitazioni previste dalla legge penale o da altre norme ispirate al principio della ragionevolezza e volte alla salvaguardia della comunità, dispongono dei diritti civili e politici.

La cittadinanza lumenarense è perduta per l'esercizio di funzioni politiche, amministrative o di alto rilievo sociale all'interno di una diversa realtà micronazionale o ad essa paragonabile, quando persistano ragionevoli motivi di credere che tale organizzazione sia ostile alla comunità e allo Stato, accertati nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

La legge determina i casi e i modi di perdita e acquisizione della cittadinanza, nonché della sua parziale sospensione.

Articolo 6

Le leggi lumenarensi si applicano nel territorio virtuale ove risiede la comunità, in ogni sua articolazione, nonché ai rapporti che nascono fra cittadini e a tutte quelle azioni i cui effetti hanno luogo nel territorio virtuale lumenarense.

Articolo 7

Ad ogni cittadino è sempre concesso agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Ogni cittadino è innocente sino a prova contraria e sino all'ultimo grado di giudizio. La difesa è diritto inviolabile in ogni procedimento penale o amministrativo. È fatto divieto di retroattività per la legge penale.

TITOLO II – Diritti e doveri del cittadino

Articolo 8

Ogni cittadino ha il diritto di disporre delle proprie libertà, con la sola limitazione di non creare nocumento ad altri né disorganizzare il corpo politico cui appartiene. La libertà d'iniziativa, di pensiero, di stampa e di manifestazione è inviolabile e non può essere sottoposta a censura, nel rispetto delle altre determinazioni di legge.

Articolo 9

È riconosciuto e garantito il diritto di riunirsi in associazioni, movimenti o partiti, per tutti i fini che non sono espressamente vietati dalla legge qualora ricorrano pericoli per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.

Articolo 10

È diritto di ciascun cittadino mantenere delle proprietà private, garantite dalla tutela dello Stato.

Articolo 11

Ogni cittadino ha il diritto di rinunciare alle proprie cariche, alla propria cittadinanza e a qualsivoglia altra funzione, nel rispetto degli altrui diritti.

Articolo 12

Lumenaria riconosce e garantisce il diritto alla libera ricerca scientifica, promuove programmi volti alla diffusione della cultura della ricerca e alla sua implementazione. Lo Stato tutela il patrimonio storico, culturale e artistico leonense.

Articolo 13

È diritto di ciascun cittadino il libero accesso all'istruzione leonense. La Repubblica garantisce un percorso formativo per l'integrazione nel mondo leonense.

Articolo 14

È dovere inderogabile di ciascun cittadino essere fedele alla comunità e allo Stato, nonché di osservarne la Costituzione e le leggi.

TITOLO III - Ordinamento della Repubblica

Sezione I – Presidente della Repubblica

Articolo 15

(Il Presidente della Repubblica)

Il rappresentante della Nazione è il Presidente della Repubblica, il quale viene eletto dal Senato ogni giorni ottanta (80). Il Presidente della Repubblica può essere eletto per un massimo di tre (3) mandati consecutivi.

Articolo 16

(Eleggibilità del Presidente della Repubblica)

Ogni cittadino lumenarense, nel pieno dei suoi diritti civili e politici, può essere eletto Presidente della Repubblica. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della micronazione ed estera.

Articolo 17 (Articolo 14 8/2022)¹

(Modalità di elezione per il Presidente della Repubblica)

Due giorni prima che scada il termine del mandato, il Presidente del Senato indice la votazione per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Il mandato presidenziale è prolungato, nel caso in cui esso coincida con la fine, anche anticipata, del mandato del Senato della Repubblica, sino alla prima riunione utile del Senato eletto.

Articolo 18

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, garante della Costituzione e dell'unità micronazionale.

Indice le elezioni del Senato e ne fissa la prima riunione.

Presenzia alle sedute e tiene discorsi al Senato quando lo ritiene opportuno.

Indice i referendum popolari e costituzionali nei casi previsti dalla Costituzione e dalla legge.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ratifica i trattati inter-micronazionali.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

¹ Disciplina integrata dalla [L. Cost. 1 del 29 Giugno 2021](#).

Presenza alle riunioni del Senato della Repubblica ed esprime il suo voto esclusivamente in caso di parità.

Su proposta e presentazione del Presidente del Consiglio, nomina i ministri.

Concede la grazia.

Articolo 19

(Scioglimento del Senato)

Il Presidente della Repubblica, una volta sentito il Presidente del Senato, può sciogliere il Senato, motivando la sua scelta.

Non può sciogliere il Senato negli ultimi cinque giorni del suo mandato, a meno che essi non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque giorni della legislatura.

Non può sciogliere il Senato durante una votazione parlamentare o se è stata proposta la sua rimozione o la messa in stato d'accusa.

Articolo 20

(Diritto di veto)

Il Presidente della Repubblica può, qualora vi siano incongruenze con la Costituzione o qualora ritenga un determinato provvedimento di legge costituisca un pericolo per la tenuta della nazione, rifiutare l'approvazione di un testo di legge, motivando adeguatamente la sua decisione. Non può rifiutarsi di promulgarlo qualora lo stesso testo modificato venga presentato nuovamente dall'Istituto che lo ha proposto, a meno che egli non presenti ricorso al Consiglio di Stato.

Articolo 21

(Messa in stato di accusa)

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In tal caso è messo in stato di accusa dal Senato della Repubblica con votazione di maggioranza assoluta.

Articolo 22

(Rimozione del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica può essere rimosso dal suo incarico a seguito di una votazione di sfiducia motivata in Senato, a maggioranza qualificata dei tre quarti dei senatori.

La proposta di rimozione dall'incarico ha la priorità di voto su ogni altra proposta presentata, tranne nel caso in cui sia già in corso un'altra votazione parlamentare.

Eccetto per i casi comprovati di attentato alla costituzione e tradimento intercorsi dopo lo scioglimento, il Presidente della Repubblica non può essere rimosso su votazione del Senato che ha dichiarato prosciolto.

Sezione II – Senato della Repubblica

Articolo 23

(Elezione del Senato)

Il Senato, secondo la normativa vigente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è nove (9). Ogni cittadino può essere eletto Senatore, se non per i casi previsti dalla legge o dalla giustizia.

Il Senato, salvo previo scioglimento, viene eletto ogni giorni sessanta (60).

Le elezioni del Senato avvengono un giorno prima dello scioglimento del precedente.

Fino a che il nuovo Senato non si è riunito, è prorogato il potere del precedente per la risoluzione di urgenti affari correnti.

Articolo 24

(Presidenza del Senato)

Il Senato elegge fra i suoi componenti il Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato assume la carica di Presidente Supplente della Repubblica in caso il Presidente della Repubblica non possa adempiere ai suoi doveri o sia dichiarato decaduto.

Non può sostituire il Presidente della Repubblica nel caso in cui lo scadere del mandato presidenziale coincida con lo scadere, anche anticipato, del mandato del Senato.

Articolo 25

(Sedute parlamentari)

Il Presidente del Senato indice le sedute parlamentari durante le quali può essere proposta, discussa e votata una proposta di legge o una mozione, o eletta una carica di nomina parlamentare.

Solo i senatori eletti in carica e il Presidente della Repubblica sono ammessi a partecipare alle sedute del Senato.

Il Governo può essere ascoltato dal Senato qualora fosse richiesto da una o entrambi le parti o dal Presidente della Repubblica.

Articolo 26 (Articolo 23 8/2022)²

(Autonomia e regolamentazione del Senato)

Il Senato della Repubblica è organo autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato, salvo per le implicazioni che le sue disposizioni e le sue attività hanno sugli altri organi statali.

Il Senato adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

² Disciplina integrata dalla [L. Cost. 2 del 7 Luglio 2021](#).

Sezione III – Governo

Articolo 27

(Consiglio dei Ministri)

Il Governo è composto dal Consiglio dei Ministri, l'organo esecutivo della Repubblica. Esso applica la legge e coordina le attività amministrative della Repubblica.

Il Consiglio dei Ministri è composto da tutti i Ministri guidati dal Presidente del Consiglio che lo presiede.

Articolo 28 (Articolo 25 8/2022)³

(Elezione del Presidente del Consiglio)

Le elezioni governative per la Presidenza del Consiglio, salvo dimissioni anticipate, sono indette

ogni giorni sessanta (60) dal Presidente della Repubblica.

Il Presidente del Consiglio può essere eletto per massimo due (2) mandati consecutivi.

Articolo 29

(Fiducia del Governo in Senato)

Il Governo nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, eletto direttamente dai cittadini, ha implicitamente la fiducia del Senato, che accorda o revoca la stessa mediante mozione motivata e votata.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo del Senato e non può essere messa in discussione prima di un giorno dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia può essere presentata anche contro un singolo Ministro.

Articolo 30

(Poteri del Presidente del Consiglio)

Presiede il Consiglio dei Ministri e ne coordina le sedute e le attività.

Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e determinando l'attività dei singoli Ministri.

Emana decreti legge validi per giorni trenta (30) salvo approvazione del Senato e conseguente mutazione in legge ordinaria.

Mantiene i rapporti diplomatici con i Capi di Stato o Governi esteri.

Sezione IV – Magistratura

Articolo 31

(Ordinamento giudiziario)

La Magistratura è l'organo giudiziario della Repubblica, composta da tutti i magistrati riuniti nel Tribunale di Giustizia e presieduti dal Ministro della Giustizia.

³ Disciplina integrata dalla [L. Cost. 3 del 27 Agosto 2021](#).

La Magistratura amministra la giustizia in nome del popolo Lumenarense facendo rispettare la legge e punendo chi la trasgredisce.

Articolo 32 (Articolo 8/2022)⁴

(Nomina dei magistrati)

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso pubblico bandito dal Ministero della Giustizia secondo la normativa vigente.

Sezione V – Procedimento legislativo

Articolo 33

(Iniziativa legislativa)

L'iniziativa delle leggi appartiene a ciascun membro del Senato della Repubblica e a ciascun

membro del Consiglio dei Ministri, nonché ad ogni gruppo di cittadini che raccolga firme pari almeno ad un ottavo (1/8) dei votanti all'ultima consultazione popolare.

Articolo 34

(Referendum popolare)

Il Referendum popolare è indetto dal Presidente della Repubblica, secondo la normativa vigente, se richiesto da almeno i due quinti dei cittadini aventi diritto, per proporre, modificare o abrogare, parzialmente o totalmente, una legge o un atto avente valore di legge.

Il Referendum popolare volto ad una proposta di modifica costituzionale ha solamente uno scopo consultivo.

Articolo 35

(Decreto-Legge)

Il Presidente del Consiglio, o i Ministri che ne abbiano la sua approvazione, possono emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria per la durata massima di trenta (30) giorni.

Il Senato può convertire il decreto, entro i trenta giorni della sua efficacia, in legge ordinaria. Può altresì abrogare, prima dello scadere dell'efficacia, il decreto legge emanato dal Governo.

Articolo 36

(Trattati inter-micronazionali)

Solo il Senato ha la facoltà di autorizzare la firma dei trattati internazionali che sono di natura politica o importano modificazione di leggi, poi ratificati dal Presidente della Repubblica.

⁴ Disciplina integrata dalla [L. Cost. 4 del 18 Gennaio 2021](#).

Articolo 37

(Procedura Legislativa)

Alla proposta di creazione, modifica, abrogazione di legge, il Presidente del Senato apre una seduta di discussione seguita da una votazione.

Se la proposta ottiene la maggioranza semplice dal Senato viene approvata. Il Presidente della Repubblica, entro massimo 24 ore, può esercitare il diritto di veto; dopodiché la legge viene promulgata.

Uno o più senatori durante la discussione di una proposta di legge possono proporre un emendamento ad una o più parti del testo di legge. L'emendamento discusso e votato precedentemente o contemporaneamente al testo di legge.

TITOLO IV - Garanzie Costituzionali

Articolo 38

(Consiglio di Stato)

Il Consiglio di Stato è l'organo che verifica la conformità di tutte le leggi, sentenze e atti alla Costituzione e disposizioni di fonte superiore all'atto impugnato.

È composta da quattro magistrati, due di nomina parlamentare, uno di nomina del Governo ed uno di nomina del Presidente della Repubblica.

Ogni atto, legge, decreto, ordinanza e sentenza può essere impugnato dinanzi al Consiglio di Stato.

Articolo 39

(Sentenze del Consiglio di Stato)

Il Consiglio di Stato si riunisce ogni qualvolta venga presentato un ricorso e pronuncia la sentenza entro il termine massimo di quattro (4) giorni dalla presa in carico.

L'interpretazione giuridica del Consiglio di Stato, ove richiesta in giudizi di legittimità, costituisce fonte del diritto.

Articolo 40

(Modifica Costituzionale)

La modifica costituzionale viene richiesta da ogni membro del Senato o in seguito ad un referendum popolare.

Se la proposta viene approvata da almeno i tre quarti del Senato, dopo giorni cinque (5), viene indetta una seconda votazione.

Se la proposta viene approvata subito all'unanimità dal Senato viene indetto per il giorno successivo un referendum costituzionale.

Articolo 41

(Referendum Costituzionale)

Il Referendum Costituzionale viene indetto dal Presidente della Repubblica, secondo la normativa vigente, in seguito all'approvazione all'unanimità da parte del Senato di una proposta di modifica costituzionale.

Votando al Referendum tutti i cittadini i quali diritti politici non siano interdetti da una sentenza penale o da disposizioni di legge.

Se il referendum costituzionale raggiunge la maggioranza semplice, la modifica costituzionale viene promulgata.

Articolo 42

(Leggi Costituzionali)

Le leggi costituzionali sono leggi complementari alla Costituzione proposte e approvate a maggioranza dei tre quarti del Senato.

Le leggi costituzionali non possono avere in materia modifiche al testo costituzionale in vigore.

TITOLO V - Simboli dello Stato

Articolo 43

(Bandiera di Lumenaria)

La bandiera Lumenarense è un tricolore, verde bianco e blu a bande oblique. La banda bianca taglia sulla diagonale ed è più stretta degli altri due colori. In alto a destra è presente una stella gialla che può essere scambiata con la Stella d'Italia.

Articolo 44

(Stemma dello Stato)

Lo Stemma dello Stato è un quadrato con campo verde e blu, un ulteriore quadrato ruotato di gradi quarantacinque di campo bianco al centro, con al suo interno un grifone di colore giallo.

Articolo 45

(Motto della Repubblica)

Il motto della Repubblica di Lumenaria è "Per aspera ad astra".

Articolo 46

(Stemmi degli uffici istituzionali)

La Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Senato e il Consiglio dei Ministri hanno la facoltà di scegliere un proprio Stemma valido per la durata intera del loro mandato.

Modifica costituzionale del 20 Marzo 2023.

Testo approvato dal Senato della Repubblica il 28 Marzo 2023

[Edizione integrata con leggi costituzionali]